

sue dimostrazioni, che vanno a corroborare le poche induzioni dai fatti presentate nel mio breve lavoro *sugli scritti recenti sulla proprietà collettiva*.

Catania Aprile 1888.

DOTT. NAPOLEONE COLAJANNI.

LA SCUOLA CRIMINALE POSITIVA e il nuovo Codice Penale

(Continuazione)

Una novità, sulla quale va richiamata l'attenzione è l'introduzione di un nuovo metodo per la commisurazione delle pene, metodo che l'insigne Holtendorff, nella lettera succitata reputa tale da riuscire ben gradito alla grande maggioranza dei giuristi tedeschi. I magistrati particolarmente comprenderanno la grande utilità del sistema novello. — Non più la graduazione che produce i due gravissimi inconvenienti di dare luogo a frequenti incertezza ed a gravi dispareri nel costringere il giudice al doppio calcolo del compito dei gradi e della ricerca del loro equivalente penale, e di non presentare esplicite e chiare ai cittadini le sanzioni penali comminate ai singoli reati nelle svariate loro contingenze.

Viene invece sostituito un sistema razionale, già adottato da quasi tutti i codici stranieri, dal toscano, e dall'austriaco. Consiste nell'omettere qualsiasi ripartizione dei gradi nelle varie specie penali, fissandone soltanto i limiti estremi, e ciò in quanto alle disposizioni generali sulle pene; e in quanto alle disposizioni speciali per i singoli reati consiste nell'irrogare per ciascuno di essi la quantità concreta di pena che sembra più giusta e conveniente, e per riguardo alle circostanze generali e particolari che importano aumento o diminuzione della pena ordinaria fissata per ciascun reato, consiste nello stabilire pure concretamente la quantità di pena da applicarsi nel caso speciale, e quando ciò non possa farsi agevolmente, stante la molteplicità e varietà dei casi ai quali si riferisce la circostanza, si determina con una frazione della pena comminata normalmente pel reato, la quantità che si deve aumentare o diminuire.

La bontà di questo sistema viene a confermare l'opinione che sopra abbiamo espressa per la soppressione delle circostanze attenuanti, che diventano propriamente una dannosa superfetazione, un vero atto di debolezza con un metodo di commisurazione delle pene, dove il giudice può prendere in considerazione tutte le molteplici condizioni soggettive ed oggettive presentate da un dato delinquente e reato.

In sostanza, quali che siano i principii, non si può non fare buon viso ad un sistema, che assicura una maggiore efficacia repressiva, non tanto per la più sensibile intensità delle pene, quanto perchè la chiarezza e stabilità delle norme, preposte alla commisurazione delle pene, rende queste più certe e più razionali e quindi utili. Insomma il giudice non impastoiato dai gradi, non tratto fuori della retta via da precetti empirici, arbitrari, non continuamente preoccupato dalla cura crucciosa o di punire troppo o di punire poco, eserciterà il suo ufficio con giusto rigore, pure avendo modo di aggravare la mano sul più perverso, e di usare indulgenza a quegli che ne è meritevole.

Ed è questo uno dei principali motivi che induce molti

giuristi, specie fra i magistrati a dissentire dall'opinione di parecchi positivisti, ai quali pare che venga troppo presto la riforma penale. Se alcuno di costoro sedesse qualche volta sullo scanno dei giudici, proverebbe quanta è la coazione che subisce talvolta l'animo di questi ultimi, i quali per applicare la giusta pena, o quanto meno, la meno ingiusta pena, devono discervellarsi, quando non si smarriscono nel labirinto delle complicate e spesso insidiose regole del codice vigente, nel quale indarno la giurisprudenza cerca di portare armonia e coerenza.

L'attuale sistema è reso ancor più dannoso dall'istituto e dagli effetti dell'appellazione, la quale ormai si è ridotta ad una generale e costante mitigazione di pene, permessa dal cattivo metodo della legge sarda. Onde al lavoro già per sè ingrato dei primi giudici di trovare la pena adeguata tra le regole empiriche del codice, si aggiunge il non meno sgradito lavoro, che diremo di equilibrio, per infliggere una pena che possa anche soddisfare quelle maggiori esigenze degli accusati, che altrimenti essi cercano di soddisfare, e vi riescono spesso, nella sede di appello. È un espediente questo che offre il vantaggio di conservare ancora qualche prestigio alle decisioni dei primi giudici e alla pena.

VI.

Il titolo III del progetto concerne gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali.

Gli articoli 27 e 29 dispongono che ogni condanna penale ha luogo senza pregiudizio dalle restituzioni e del risarcimento dei danni all'offeso e al danneggiato, e che oltre alla restituzione ed al risarcimento dei danni, il giudice sulla istanza della parte lesa le attribuisce, ove occorra una somma determinata a titolo di riparazione per qualunque delitto che offenda l'onore della persona, della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno.

Queste disposizioni si distinguono fra loro; la prima si riferisce al vero e proprio risarcimento del danno materiale e morale derivante dal reato e la seconda si riferisce invece alla riparazione dell'offeso, un concetto tutto morale, che rappresenta propriamente la soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento, del rammarico prodotto dall'offesa sull'animo di chi ne è stato vittima o di chi è intimamente legato alla vittima senza alcun riguardo al danno propriamente detto che l'offeso stesso gli abbia o non recato. La riparazione dell'offesa non può avere per iscopo di risarcire un danno cui provvede l'azione civile, ma intende a rafforzare l'efficacia della repressione in quei reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso e che invece può ottenersi mercè appunto questo complemento penale.

Noi applaudiamo di cuore a questo istituto delle riparazioni dell'offesa, non nuovo alle nostre leggi penali, ma rinnovellato, sgombrato dalla nebbia, dall'incertezza nella quale era avvolto nel codice sardo. Lo troviamo conforme a principii della scuola criminale positiva, la quale mira, come si vedrà meglio in appresso, ad associare alla pena la riparazione in genere del danno, di cui è parte l'ingiuria, cioè l'offesa all'onore, alla reputazione, alla pace dell'animo, etc. come un mezzo repressivo. Gli è poi anche un efficace mezzo di prevenzione contro i reati di onore, freno potente alle diffamazioni, e confidiamo che con questo sistema accompagnato dalle più severe sanzioni che colpiscono nel progetto i delitti contro l'onore, si avrà un efficacissimo mezzo per tutelare e la tranquillità privata dei cittadini e l'ordine pubblico, che non può non essere turbato dall'aumentarsi delle ingiurie, delle diffamazioni e dei libelli, tanto più se questi reati, come pur troppo accade, sono commessi dalla stampa periodica. Da queste provvide misure verrà